



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

M
ORIGINALE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

18533/04

Dott. Giammarco CAPRUCIO - Presidente -

Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere -

Oggetto
vendita
fallimentare

R.G.N. 3644/02

Cron. 28387

Rep. ***

Ud.02/04/04

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

SCAPPATICCI ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI MILLE 41, presso l'avvocato ENNIO SCAPPATICCI,
rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

DIANA MASSIMO nella qualità di curatore fallimento
Termogas S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLA GIULIANA 35, presso l'avvocato ERCOLE ERCOLI,
rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO CERRITO,
giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

IMMOBILIARE CONAPETRELLA DI CIRONI L. S.A.S.;

- intimata -

2004

108



avverso il provvedimento del Tribunale di FROSINONE,
emesso il 07/12/01;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 02/04/2004 dal Consigliere Dott. Vincenzo
PROTO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari
inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.

Considerato in fatto

-che l'avv. Ennio Scappaticci ha proposto ricorso
per cassazione ai sensi dell'art.111 della costituzio-
ne, lamentando fra l'altro che, essendo stato fissato
un nuovo incanto dopo che era andata deserta la prima
vendita, il giudice delegato, violando talune regole
procedimentali e senza chiedere preventivamente il pa-
rere del comitato dei creditori, abbia provveduto
all'aggiudicazione ad un prezzo non congruo del compen-
dio immobiliare acquisito al fallimento Termogas a fa-
vore della società Immobiliare Conapetrella, come da
verbale in data 7 dicembre 2001;

-che il curatore fallimentare ha resistito con con-
troricorso, eccependo la inammissibilità, sotto più
profili, del predetto ricorso;

-che anche il P.M. ha concluso per la inammissibi-



lità del ricorso;

-che il fallimento ha depositato memoria.

Considerato in diritto

-che nel procedimento fallimentare i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato durante la fase della vendita, stante il rinvio dell'art.105 l.fall. agli artt.576 e seg.c.p.c., sono quelli esperibili nei confronti dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, pur con la necessaria coordinazione tra le rispettive normative, onde, nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, va proposto reclamo al Tribunale a norma dell'art.26 l.fall. (Cass.9474/93);

-che, pertanto, i provvedimenti emessi nella fattispecie dal giudice delegato, non essendo definitivi perché soggetti a reclamo al tribunale fallimentare, non sono direttamente impugnabili col ricorso straordinario davanti a questa Corte (Cass.7072/1990);

-che, in definitiva, il ricorso *de quo* deve essere dichiarato inammissibile;

-che alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con-



danna il ricorrente al pagamento, a favore della curatela fallimentare, delle spese processuali, liquidate in euro 4.100,000, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 2 aprile 2004.

Il Consigliere estensore

Vincenzo Proto

Il Presidente

Giammarco Cappuccio

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Filomena Parrone)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 14 SET. 2004

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Filomena Parrone)